

Comune di Greve in Chianti
Ufficio Sviluppo Economico

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON
CONDUCENTE**

A cura di Alessandro Marchesi
Marzo 1998

Delibera C.C. n. 44 del 03/04/1998

SOMMARIO

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali.....	pag.	4
Art. 2 Definizione dei servizi.....	pag.	4
Art. 3 Disciplina dei servizi.....	pag.	4
Art. 4 Figure giuridiche di gestione.....	pag.	4
Art. 5 Condizioni d'esercizio.....	pag.	5
Art. 6 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea.....	pag.	5
Art. 7 Modalità di svolgimento del Servizio.....	pag.	5
Art. 8 Commissione comunale consultiva.....	pag.	5

CAP. 2 - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura.....	pag.	7
Art. 10 Numero delle autorizzazioni per autovettura.....	pag.	7
Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovettura.....	pag.	7
Art. 12 Contenuti del bando di concorso.....	pag.	8
Art. 13 Presentazione della domanda di partecipazione al concorso.....	pag.	8
Art. 14 Commissione di concorso e prova di esame.....	pag.	8
Art. 15 Titoli oggetto di valutazione.....	pag.	9
Art. 16 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura.....	pag.	9
Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura per atto tra vivi.....	pag.	9
Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura per causa di morte del titolare.....	pag.	10

CAP. 3 - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS..... pag. 11

Art. 19 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.....	pag.	11
Art. 20 Numero delle autorizzazioni per autobus.....	pag.	11
Art. 21 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus.....	pag.	11
Art. 22 Trasferibilità dell'autorizzazione di autobus per atto tra vivi.....	pag.	12
Art. 23 Trasferibilità dell'autorizzazione di autobus "mortis causa".....	pag.	13
Art. 24 Esercizio provvisorio dell'attività.....	pag.	13

CAP. 4 - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO..... pag. 15

Art. 25 Inizio del servizio.....	pag.	15
Art. 26 Validità dell'autorizzazione e procedure per il rinnovo.....	pag.	15
Art. 27 Caratteristiche dei veicoli impiegati per il servizio.....	pag.	16
Art. 28 Contrassegni di riconoscimento.....	pag.	16
Art. 29 Acquisizione del servizio.....	pag.	17
Art. 30 Dipendenti e collaboratori familiari.....	pag.	17
Art. 31 Determinazione delle tariffe per il servizio svolto con autovetture.....	pag.	17
Art. 32 Temporanea ed eccezionale sostituzione dei veicoli.....	pag.	17
Art. 33 Vigilanza sul servizio.....	pag.	18

<i>Art. 34 Responsabilità nell'esercizio del servizio.....</i>	<i>pag.</i>	<i>18</i>
CAP. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO.....	pag.	19
<i>Art. 35 Obblighi per il conducente.....</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 36 Obblighi per il titolare.....</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 37 Divieti per il conducente.....</i>	<i>pag.</i>	<i>19</i>
<i>Art. 38 Divieti per gli utenti.....</i>	<i>pag.</i>	<i>20</i>
CAP. 6 – SANZIONI.....	pag.	21
<i>Art. 39 Procedure.....</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie.....</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>Art. 41 Sospensione dell'autorizzazione.....</i>	<i>pag.</i>	<i>22</i>
<i>Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione.....</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art. 43 Revoca dell'autorizzazione.....</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art. 44 Rinuncia all'autorizzazione.....</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
<i>Art. 45 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.....</i>	<i>pag.</i>	<i>23</i>
CAP 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	pag.	24
<i>Art. 46 Approvazione dei regolamenti.....</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art. 47 Norma transitoria.....</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>
<i>Art. 48 Abrogazione di precedenti disposizioni.....</i>	<i>pag.</i>	<i>24</i>

CAP. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Principi generali

1. Tutte le attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di spostamento delle persone, sia per lavoro che per diporto, determinando una qualsiasi prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggette alle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli, definiti autovetture, ed aventi un massimo di nove posti compreso il guidatore oppure con veicoli aventi un numero di posti superiore a nove e denominati autobus.
2. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura, e un autoservizio pubblico non di linea previsto e disciplinato dalla Legge 15.1.92 n. 21, ed ha lo scopo di soddisfare le richieste individuali o collettive di trasferimento o di rappresentanza, che l'utenza avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore.
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è un trasporto pubblico non di linea esercitato da imprenditori, sia pubblici che privati, e mira a soddisfare la domanda di mobilità collettiva e preordinata, in tutte le sue forme e manifestazioni.

Art 3 Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento, si eseguono per richiesta dei trasportati, con itinerari e orari stabiliti di volta in volta e senza caratteristiche di continuità o periodicità.
2. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura sostituisce il servizio pubblico di piazza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Tutto quello che non è indicato nel presente regolamento, è disciplinato dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dalle disposizioni della Provincia di Firenze, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 Figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è svolto dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, sia esse persone fisiche o giuridiche, che per l'esercizio dell'attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Art. 5 Condizioni d'esercizio

1. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e nel rispetto normativa vigente.
3. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per il servizio del noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

Art. 6 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

1. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 e previo coordinamento con gli enti concedenti le autolinee, può stipulare appositi contratti di servizio con i titolari delle autorizzazioni ovvero con gli organismi di cui all'art. 4. qualora particolari esigenze territoriali, sociali o ambientali, inducano a ritenere più efficace e meno oneroso, l'impiego dei veicoli di noleggio con conducente in luogo dei mezzi pubblici di linea.
2. L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, può autorizzare l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, in presenza di apposita convenzione tra il titolare di autorizzazione ed il concessionario dei servizi di linea disciplinando le modalità di svolgimento del servizio, compresa la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza.
3. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che il contenuto della convenzione non sia in contrasto con le norme del presente regolamento e delle leggi in materia.

Art. 7 Modalità di svolgimento del Servizio

1. Il noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. L'inizio del servizio avviene dalla sede o dalla rimessa del vettore che deve essere situata nel territorio del Comune di Greve in Chianti. Il vettore può essere collegato direttamente con i singoli autisti a mezzo radio o telefono, al fine di trasmettere tempestivamente le prenotazioni ricevute.
3. L'Amministrazione comunale può stabilire particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. Per dimostrare l'impiego in servizio di noleggio con conducente, l'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del veicolo.

Art. 8 Commissione comunale consultiva

1. L'Amministrazione comunale nomina una Commissione consultiva, che ha il compito di valutare tutti i problemi connessi all'organizzazione e all'esercizio del servizio e di esprimere i pareri previsti dalle norme del presente regolamento.
2. La Commissione si compone di sei membri:
 - a) assessore con delega ai Trasporti, in funzione di presidente;
 - b) responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico, che assumerà la carica di presidente in caso di assenza dello stesso;
 - c) responsabile dell'Ufficio Traffico;
 - d) comandante della Polizia Municipale;

- e) due membri in rappresentanza delle associazioni di categoria dei noleggiatori, maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale, così suddivisi: uno per le associazioni artigiane ed uno per quelle degli industriali.
3. Qualora le associazioni di categoria non individuino congiuntamente un loro rappresentante, il Sindaco procede con sorteggio alla designazione, tra i nomi segnalati dalle stesse. Qualora invece le associazioni non indichino nessun nome, la Commissione è costituita dai soli membri effettivamente designati.
 4. Il presidente della Commissione:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno e procede alla convocazione della Commissione;
 - b) può far intervenire esperti non componenti e senza il diritto di voto;
 - c) è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta motivata di convocazione e sottoscritta da almeno tre componenti.
 5. La seduta della Commissione è valida con la presenza di almeno quattro componenti. La Commissione decide a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretariato sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale.
 6. In assenza del presidente della Commissione, le funzioni dello stesso sono assunte dal responsabile dell'ufficio Sviluppo Economico ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal responsabile dell'ufficio Traffico.
 7. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune, propone attività di vigilanza sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
 8. La Commissione ha inoltre il compito di redigere il bando di concorso, per l'assegnazione di autorizzazioni per il noleggio autovettura con conducente, secondo le indicazioni di cui all'Art 12.
 9. Per l'assegnazione di autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente, secondo le procedure indicate all'Art 21, la Commissione ha invece il compito di:
 - a) verificare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla professione di noleggiatore di cui all'Art 19;
 - b) esaminare periodicamente le richieste di assegnazione e decidere sull'ammissione delle stesse.
 10. La Commissione dura in carica cinque anni e può essere rinominata consecutivamente.
 11. Nel caso in cui, per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto deliberare per la mancanza del numero legale, gli organi dell'Amministrazione comunale possono procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in mancanza del relativo parere.

CAP. 2 - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o in uno Stato dell'Unione Europea ovvero in altro Stato che riconosca a cittadini italiani condizioni di reciprocità per l'esercizio di attività analoghe;
 - b) residenza anagrafica in un comune della Regione Toscana e sede legale nel Comune di Greve in Chianti;
 - c) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, in corso di validità;
 - d) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - e) non avere in corso procedure fallimentari ovvero non essere stato dichiarato fallito, salvo i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - f) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per la provincia di Firenze;
 - g) avere a disposizione, nel territorio comunale di Greve in Chianti, una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività che dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui lavoro;
 - h) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 10 Numero delle autorizzazioni per autovettura

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il Consiglio comunale stabilisce il numero di autorizzazioni da rilasciare, tenuto conto:
 - a) dell'offerta di noleggio già esistente e di quella relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
 - b) della popolazione residente e delle presenze turistiche nel comune e nel comprensorio del Chianti;
 - c) dei centri scolastici, sportivi culturali e ricreativi presenti sul territorio comunale e nei comuni limitrofi;
 - d) di ogni altro elemento utile di valutazione.
2. Qualora nello svolgimento della propria attività, la Commissione di cui all'art. 8 accerti una carenza strutturale nell'offerta del servizio, segnala tale problema al Consiglio comunale, che valuta l'opportunità o meno di aumentare l'organico esistente.

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovettura

1. Le autorizzazioni di noleggio con autovettura vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti che abbiano i requisiti previsti per lo svolgimento della professione.
2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro sessanta giorni nel caso in cui una o più autorizzazioni si fossero rese disponibili, per rinuncia o riconsegna da parte dei titolari, all'ufficio comunale competente.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti e alle associazioni interessate.

Art. 12 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) requisiti per la partecipazione al concorso;
 - d) elencazione dei titoli oggetto della vantazione;
 - e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - f) elencazione delle eventuali prove d'esame;
 - g) scheda di domanda per la partecipazione al concorso comprensiva della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2;

Art. 13 Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso, le domande in bollo, devono portare in calce la firma autenticata e devono essere autenticate al Sindaco. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. o assicurata convenzionale entro il termine previsto.
2. Nella domanda devono essere indicate:
 - a) le generalità complete del partecipante;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) residenza ed eventuale domicilio fiscale;
 - d) codicè fiscale;
 - e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 15/1968, del possesso dei requisiti di cui all'Art. 9 lettere a), b), c), d), e), f).
3. Per le imprese di noleggio, i dati e i requisiti di cui al comma 2, sono riferiti al titolare o legale rappresentante.

Art. 14 Commissione di concorso e prova di esame

1. Per l'espletamento del concorso, la Giunta comunale nomina un'apposita Commissione, con il compito di:
 - a) decidere sull'ammissione al concorso delle domande di partecipazione;
 - b) esaminare i candidati, qualora sia prevista una prova d'esame;
 - c) procedere alla vantazione dei titoli di cui all'Art 15,
 - d) redigere la graduatoria di merito e trasmetterla alla Giunta comunale per l'adozione del provvedimento di assegnazione delle autorizzazioni.
2. La Commissione è composta dal responsabile dell'Ufficio Sviluppo Economico, con funzioni di presidente, e da almeno due esperti di cui almeno uno non appartenente all'Amministrazione comunale. Le funzioni di segretariato sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI°.
3. Nel caso in cui il concorso bandito prevede l'espletamento di un esame di idoneità, la Commissione è integrata da esperti nelle discipline previste per la prova di concorso.
4. La data della prova è comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima, con lettera raccomandata a.r. e all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
5. Alle prove di esame e a tutte le sedute della Commissione devono essere presenti tutti i membri, pena la nullità dei giudizi espressi e delle decisioni assunte.
6. La prova di esame dovrà riguardare le seguenti materie d'esame:

- a) conoscenza delle norme relative al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, ivi compreso il presente regolamento;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale, provinciale e regionale;
- c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico del territorio di Greve in Chianti e della provincia di Firenze.

Art. 15 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio autovettura con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) residenza nel comune di Greve in Chianti o in uno dei comuni appartenenti al comprensorio del Chianti: Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa;
 - c) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo
 - d) servizio prestato in qualità di dipendente o titolare, di un'impresa che esercita il servizio di noleggio con conducente e/o il servizio di trasporto pubblico di linea;
 - e) Altri titoli attinenti alla professione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla maggiore età.

Art. 16 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

1. La Giunta comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che sarà rilasciata secondo quanto stabilito dal comma 3.
2. L'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvede a dare comunicazione agli interessati dell'esito del concorso.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli assegnatari devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, con particolare riferimento a quelli indicati alle lettere g) e h), dell'art 9 del presente regolamento.
4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 17 Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura per atto tra vivi

1. L'autorizzazione di noleggio autovettura con conducente, essendo dotazione d'impianto d'azienda, è trasferibile per richiesta in bollo del titolare, a persona dallo stesso designata, in presenza di un atto di cessione d'azienda o di ramo della stessa, e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio;
 - d) ritiro definitivo della patente di guida.
2. Nel caso di inabilità o inidoneità permanente del titolare, lo stesso deve presentare contestualmente alla richiesta di trasferimento, apposita certificazione in corso di validità, rilasciata dalla Commissione medica della U.S.L.

3. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.
4. Per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione, il cessionario deve presentare:
 - a) apposita istanza in bollo, nella quale richiede la volturazione a suo nome dell'autorizzazione e comprenda la dichiarazione di non aver trasferito autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente nei cinque anni precedenti;
 - b) documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968;
 - c) copia del contratto di cessione registrato;
 - d) dichiarazione con quale veicolo verrà effettuato il servizio.
5. Il cessionario che nei cinque anni precedenti ha trasferito un'autorizzazione non può richiedere la volturazione di altro tipo analogo, né partecipare ad un concorso pubblico per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione di noleggio autovettura con conducente, gli eredi devono darne comunicazione entro 6 mesi al competente ufficio comunale. La comunicazione dovrà inoltre contenere, il nominativo di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al quale trasferire l'autorizzazione, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, deve essere prodotta una dichiarazione, autenticata nelle forme di legge, nella quale tutti gli altri aventi diritto rinunciano a subentrare nell'attività.
3. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, su segnalazione degli stessi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni dalla data di decesso del titolare.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione entro il termine di cui al comma 3, vengano considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione e pertanto la stessa è revocata e messa a concorso.
5. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento "mortis causa" a condizione che vengano inoltre presentati:
 - a) richiesta in bollo presentata dall'erede designato o dall'eventuale soggetto terzo, con la quale si chiede la volturazione a suo nome dell'autorizzazione e si dichiara inoltre di non aver trasferito autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente nei cinque anni precedenti;
 - b) dichiarazione di successione;
 - c) documentazione del subentrante che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968;
 - d) copia del contratto di cessione registrato;
 - e) dichiarazione con quale veicolo verrà effettuato il servizio.

CAP. 3 - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 19 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, ed è subordinata al possesso di:
 - a) idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio di noleggio con conducente;
 - c) dimostrazione di possesso o di disponibilità in uso, sul territorio comunale di Greve in Chianti, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. L'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada è acquisita da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dal D.M. 20 12 91 n. 448.
3. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 2, avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e, costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo dell'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 20 Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento, ma solo ad approvazione da parte della Provincia di Firenze.
2. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, valuta annualmente il numero di autorizzazioni da assegnare tenendo conto:
 - a) delle richieste pervenute;
 - b) dell'offerta esistente e di quella relativa alle altre modalità di trasporto pubblico;
 - c) della popolazione residente e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
 - d) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del comune e nei comuni limitrofi;
 - e) di ogni Altro elemento utile al fine di valutare la richiesta di servizio.

Art. 21 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati con domanda in bollo, possono richiedere all'Amministrazione comunale l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus.
2. L'assegnazione di nuove autorizzazioni avviene a condizione che le imprese richiedenti:
 - a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di cui all'Art 19 del presente regolamento;
 - b) abbiano sede legale nel comune di Greve in Chianti;
 - c) abbiano un'esperienza professionale nel settore dell'autotrasporto persone, di almeno cinque anni, come da attestazione rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile;

- d) Il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno, sia risultato in attivo o in pareggio. In alternativa può essere presentata attestazione in bollo di affidamento bancario, secondo quanto indicato dall'art'5 del D.M.448/91;
 - e) non abbiano trasferito ad altro soggetto autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente nei 5 anni precedenti;
 - f) non siano state destinatarie di provvedimenti di revoca o decadenza di autorizzazioni nei cinque anni precedenti.
3. In deroga a quanto indicato al comma 2, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'assegnazione annuale di una sola autorizzazione, in uno dei seguenti casi:
- a) qualora l'impresa richiedente abbia sede secondaria nel territorio comunale di Greve in Chianti e sede legale, da almeno cinque anni, in uno dei comuni appartenenti al comprensorio del Chianti: Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Impruneta, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa;
 - b) qualora l'idoneità professionale di cui al comma 2, sia stata conseguita da meno di cinque anni;
4. Al fine di consentire un progressivo e graduale incremento dell'offerta del servizio, il numero massimo di autorizzazioni da assegnare ogni anno non dovrà comunque superare il 25 % arrotondato per difetto, di quelle già complessivamente rilasciate dal Comune di Greve in Chianti.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento nonché alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal titolare, contenente l'indicazione del veicolo che verrà impiegato per il servizio.

Art. 22 Trasferibilità dell'autorizzazione di autobus per atto tra vivi.

1. L'autorizzazione di noleggio autobus con conducente, costituisce dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile a seguito di richiesta in bollo presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, nella quale si indica il soggetto designato, alle seguenti condizioni:
- a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus;
 - c) il cedente ed il cessionario abbiano stipulato un atto di cessione d'azienda o di ramo della stessa.
2. Per l'ottenere il trasferimento dell'autorizzazione, il cessionario deve presentare:
- a) apposita domanda in bollo nella quale richiede la volturazione a suo nome dell'autorizzazione e comprenda la dichiarazione di non aver trasferito autorizzazioni di noleggio autobus con conducente nei cinque anni precedenti;
 - b) documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/1968;
 - c) copia registrata del contratto di cessione;
 - d) dichiarazione con quale veicolo verrà effettuato il servizio.

3. Il noleggiatore che abbia trasferito un'autorizzazione di noleggio autobus con conducente, non può richiedere la volturazione a suo nome di Altro titolo analogo ovvero, ottenere l'assegnazione di nuove autorizzazioni prima che siano trascorsi almeno cinque anni.
4. L'Amministrazione comunale, in deroga alla limitazione di cui al comma 1 lettera a), può disporre la variazione d'intestazione delle autorizzazioni, per le società di noleggio con autobus il cui consiglio d'amministrazione abbia deliberato esclusivamente la modifica dell'intestatario.

Art. 23 Trasferibilità dell'autorizzazione di autobus "mortis causa"

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione di noleggio autobus con conducente, gli eredi devono dare comunicazione entro 6 mesi al competente ufficio comunale. La comunicazione deve altresì contenere il nominativo di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al quale trasferire l'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.
2. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere prodotta una dichiarazione autenticata nelle forme di legge, con la quale tutti gli altri aventi diritto rinunciano a subentrare nell'attività.
3. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, su segnalazione degli stessi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno dalla data di decesso, il termine suddetto è prorogabile di altri 6 mesi per gravi e comprovati motivi.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione entro il termine di cui al comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione e pertanto l'Amministrazione comunale procede alla revoca del titolo.
5. Il trasferimento "mortis causa" è autorizzato a condizione che vengano inoltre presentati i seguenti documenti:
 - a) richiesta in bollo presentata dall'erede designato o dall'eventuale soggetto terzo, con la quale si chiede la volturazione dell'autorizzazione e si dichiara inoltre di non aver trasferito autorizzazioni di noleggio autobus con conducente nei cinque anni precedenti;
 - b) dichiarazione di successione;
 - c) documentazione del subentrante, che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n 15/1968;
 - d) copia del contratto di cessione registrato;
 - e) dichiarazione nella quale viene indicato il veicolo che verrà utilizzato per il servizio.

Art. 24 Esercizio provvisorio dell'attività

1. In caso di morte o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare, a carattere permanente ed effettivo che provochi il venire meno del requisito d'idoneità professionale per l'impresa, e consentito l'esercizio provvisorio dell'impresa da parte degli eredi o del legale rappresentante del titolare, per la durata massima di un anno, prorogabile in casi particolari e debitamente giustificati, per ulteriori sei mesi
2. I soggetti incaricati dell'esercizio provvisorio dell'impresa, devono entro 30 giorni dalla loro designazione, dimostrare di possedere i requisiti morali previsti per l'esercizio della professione.

3. Le norme relative all'esercizio provvisorio dell'attività, si applicano anche nel caso il requisito dell'idoneità professionale sia posseduto da un collaboratore o dipendente dell'impresa, con incarico e funzioni dirigenziali.
4. Qualora entro i termini indicati, l'impresa risulti ancora priva del requisito dell'idoneità professionale ovvero, i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a dimostrare il possesso del requisito di idoneità morale, le autorizzazioni sono revocate.

CAP. 4 - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Art. 25 Inizio del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo. Il termine suddetto può essere prorogato per ulteriori 90 giorni in caso di gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio.

Art. 26 Validità dell'autorizzazione e procedure per il rinnovo

1. L'autorizzazione ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta:
 - a) annualmente, a vidimazione presso il competente ufficio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le procedure di cui al comma 2;
 - b) ogni cinque anni, ad una verifica generale sulle condizioni di sicurezza, estetiche e di decoro dei veicoli adibiti al servizio, e dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore, secondo le procedure di cui al comma 4;
2. La vidimazione annuale si effettua a seguito di domanda in bollo del titolare, comprensiva di una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968, nella quale si attesta il permanere dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore. In caso di intervenuta modifica o variazione anche ad uno dei requisiti e qualora questo non riguardi stati, fatti e cose di cui l'Amministrazione è già a conoscenza, il titolare deve, unitamente alla richiesta di rinnovo, presentare la documentazione relativa alla modifica o variazione avvenuta;
3. Contestualmente alla procedura di rinnovo annuale dell'autorizzazione, il titolare trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori, comprensiva dei dati anagrafici e della posizione assicurativa e previdenziale di ognuno. Le variazioni o gli aggiornamenti all'elenco suddetto devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale competente.
4. La verifica generale è disposta ogni cinque anni, con atto del Sindaco. Nel provvedimento sono indicati la data, l'orario ed il luogo dove i titolari di autorizzazione devono sottoporre i veicoli adibiti al servizio per la verifica estetica e presentare la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti. Nella verifica suddetta, l'Ufficio comunale competente si avvale della collaborazione della Polizia Municipale.
5. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, disporre verifiche straordinarie ai veicoli, avvalendosi a tal fine del personale della Polizia Municipale.
6. L'Ufficio comunale competente comunica agli interessati, almeno 60 giorni prima con lettera raccomandata a.r., fax o altro mezzo, la data, l'orario ed il luogo in cui si tiene la verifica generale.
Nei casi di verifica straordinaria, la comunicazione è inviata agli interessati, in tempo utile.
7. Qualora nel corso della verifica sia accertato che il veicolo non sia idoneo allo svolgimento del servizio, ovvero il titolare abbia omesso ingiustificatamente di presentare lo stesso nel luogo e nel giorno previsto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a

quanto prescritto, l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, viene revocata.

8. Su istanza del titolare e per gravi, improrogabili. e documentati motivi, l'ufficio comunale competente può concedere una proroga per la presentazione, del veicolo.

Art. 27 Caratteristiche dei veicoli impiegati per il servizio

1. Il servizio di noleggio svolto con autovettura si effettua con autoveicoli aventi un massimo di nove posti, compreso il conducente; quello di noleggio autobus con conducente, utilizza autoveicoli immatricolati con un numero di posti superiore a nove. Le caratteristiche dei veicoli sono definite dalla normativa vigente.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Nel caso di nuova iscrizione di un veicolo o di sostituzione dello stesso, l'interessato deve presentare domanda in bollo all'ufficio comunale competente, indicando gli estremi identificativi, il tipo e le caratteristiche tecniche del veicolo che intende adibire al servizio. L'ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni d'immatricolazione o di revisione, previo accertamento che il veicolo sia conforme alle caratteristiche definite dalla normativa vigente e dotato dei contrassegni previsti.
4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art 8, può stabilire per i veicoli criteri relativi al limite massimo di vetustà, alla colorazione, o ad altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.
5. Tutti i veicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. Gli autobus, anche cronotachigrafo.

Art. 28 Contrassegni di riconoscimento

1. Tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione ben visibile dall'esterno, un contrassegno adesivo policromo di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 6 di altezza e di cm. 16 di lunghezza, recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Greve in Chianti" e lo stemma del comune.
2. I veicoli dovranno altresì essere dotati di una targhetta metallica di forma circolare, del diametro di cm. 8, recante le seguenti scritte:
 - "N.C.C.";
 - "Comune di Greve in Chianti" e lo stemma del comune;
 - numero dell'autorizzazione.

La targhetta deve essere fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, vicino alla targa di immatricolazione, e sigillata con un piombo apposto dal personale della Polizia Municipale.

3. I contrassegni di cui sopra sono forniti dall'ufficio comunale competente, previo pagamento del relativo costo.
4. Sulle autovetture è vietata l'apposizione di adesivi di qualsiasi tipo, scritte o insegne pubblicitarie.

5. Sulle fiancate degli autobus è consentita l'apposizione di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

Art. 29 Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere posta su area privata, all'interno del territorio del Comune di Greve in Chianti.
2. L'acquisizione di servizio non è consentita mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, salvo quanto disposto al comma 3.
3. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può individuare spazi idonei su area pubblica adeguatamente delimitati e segnalati, per consentire una migliore offerta del servizio.

Art. 30 Dipendenti e collaboratori familiari

1. Nello svolgimento del servizio, il titolare di autorizzazione all'esercizio dei noleggi con conducente può avvalersi della collaborazione di familiari o di dipendenti, a condizione che questi siano in possesso:
 - a) dei requisiti morali previsti per l'esercizio della professione;
 - b) della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dal Codice della Strada, in corso di validità;
 - c) dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Firenze.
2. La collaborazione di un dipendente, nell'esercizio dell'attività, è consentita in presenza di un regolare rapporto di lavoro dipendente, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che si avvale della collaborazione di dipendenti o collaboratori familiari, è tenuto al regolare versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 31 Determinazione delle tariffe per il servizio svolto con autovetture

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore, sulla base della tariffa minima e massima prevista.
2. L'importo della tariffa minima e massima è determinato secondo quanto disposto dal D.M. Trasporti del 20.4.93.
3. I titolari di autorizzazione, anche in forma associata, comunicano le tariffe praticate, all'ufficio comunale competente.
4. Per particolari tipologie di servizio o modalità di svolgimento dello stesso, l'Amministrazione comunale sentita la Commissione di cui all'Art 8, può stabilire tariffe predeterminate, supplementi o riduzioni tariffarie, nel rispetto degli importi minimi e massimi di cui al comma 2 e delle disposizioni normative vigenti.
5. Il trasporto di persone portatrici di handicap o dei supporti necessari alla loro mobilità, non può dar luogo a nessun tipo di supplemento tariffario.

Art. 32 Temporanea ed eccezionale sostituzione dei veicoli

1. In caso di furto, incidente o guasto del veicolo, che comporta l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continui, per richiesta degli interessati. l'Amministrazione comunale può autorizzare la temporanea sostituzione dei veicoli indisponibili con veicoli di altri noleggiatori a condizione che:
 - a) il richiedente sia titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Greve in Chianti e in corso di validità;
 - b) il noleggiatore che fornisce il veicolo in sostituzione, sia titolare di autorizzazione in un comune della Provincia di Firenze;
 - c) il veicolo indisponibile e quello sostituito abbiano le stesse caratteristiche: cavalli fiscali, numero posti;
 - d) sia presentata la documentazione attestante il motivo della richiesta;
 - e) la carta di circolazione del veicolo indisponibile e l'autorizzazione di noleggio con conducente del veicolo sostituito, siano depositati presso l'ufficio comunale competente, per il periodo relativo alla sostituzione.
2. L'autorizzazione alla sostituzione del veicolo non potrà superare il periodo complessivo massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno e deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente, il numero dell'autorizzazione di noleggio con conducente;
 - b) il motivo e la durata della sostituzione;
 - c) il numero di targa del veicolo indisponibile e di quello autorizzato alla sostituzione.
3. L'autorizzazione alla sostituzione deve essere sempre ostensibile per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 33 Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e, in generale sul servizio di noleggio con conducente, è demandata ai Corpo di Polizia Municipale di Greve in Chianti e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 34 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

CAP. 5 - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 35 *Obblighi per il conducente*

1. Il conducente, durante l'espletamento del servizio di noleggio ha l'obbligo di:
 - a) tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare, all'evenienza, assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;
 - c) garantire tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
 - d) presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato d'efficienza;
 - e) consegnare alla Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza H contachilometri del veicolo e nel caso di autobus anche il cronotachigrafo;
 - g) predisporre servizi di trasporto sostitutivi, in caso di impossibilità a terminare il viaggio per cause di forza maggiore;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
 - i) far salire sul veicolo solo le persone che hanno ordinato la corsa;
 - j) portare a termine il servizio prenotato, anche nel caso sia scaduto l'orario di servizio.

Art. 36 *Obblighi per il titolare*

1. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio ha l'obbligo di:
 - a) comunicare entro 10 giorni, gli eventuali cambi d'indirizzo propri, della rimessa o della sede, all'ufficio comunale competente;
 - b) comunicare prima possibile, le modifiche alle caratteristiche costruttive o ai dati identificativi dei veicoli all'ufficio comunale competente;
 - c) provvedere, in caso di nuove assunzioni o di sostituzioni di personale, all'aggiornamento dell'elenco dei dipendenti e dei collaboratori familiari, depositato presso l'ufficio comunale competente;
 - d) tenere a disposizione del cliente, presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate;
 - e) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura relativa al prezzo pagato.

Art. 37 *Divieti per il conducente*

1. Durante l'espletamento del servizio di noleggio, al conducente è vietato:
 - a) portare animali propri in vettura;
 - b) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - d) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza dell'apposito vano del veicolo;
 - e) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;

- f) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche, quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, il divieto non opera nel caso l'Amministrazione comunale decida di avvalersi della facoltà prevista dall'Art. 29 comma 3;
- g) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 38 Divieti per gli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento, previste dal Codice della Strada.

CAP. 6 - SANZIONI

Art. 39 Procedure

1. In caso di violazione ad una norma del presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 33, procedono a redigere apposito verbale di accertamento che, se possibile, deve essere direttamente contestato al trasgressore.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, il pagamento è ammesso direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
L'importo relativo all'oblazione, è determinato dall'Amministrazione comunale, ai sensi degli arti 106 e 107 del R.D. 3.3.34 n. 383.
3. Gli interessati possono presentare scritti difensivi al Sindaco o possono essere sentiti al riguardo, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.
4. In caso di reclami, esposti o segnalazioni presentati da terzi, si applica la seguente procedura:
 - a) il responsabile del procedimento invia all'interessato, una contestazione di addebiti con raccomandata a.r., entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione;
 - b) l'interessato può presentare documenti o memorie scritte e chiedere di essere sentito personalmente, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione;
 - c) il responsabile del procedimento valuta la documentazione e provvede, se richiesto, ad ascoltare l'interessato;
 - d) il Sindaco o suo delegato, esamina gli atti relativi alla violazione e, se ritiene fondato il ricorso, provvede all'archiviazione del verbale di accertamento. Se invece ritiene valido l'accertamento, determina l'importo da pagare, comprensivo delle spese, e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; se dalla violazione ne consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, ne dispone il relativo provvedimento.
5. In caso di violazione che comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, l'avvio del procedimento relativo. L'interessato ha la facoltà di prendere visione degli atti che lo riguardano e di produrre documentazioni al riguardo entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione.

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento, escluso i casi di cui agli art. 41, 42 e 43 sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 900.000, con le modalità indicate dalla Legge 24.11.81 n. 689;
2. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornati periodicamente dall'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 41 Sospensione dell'autorizzazione

1. La violazione delle disposizioni di seguito indicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 900.000 e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni:
 - a) autorizzazione non vidimata;
 - b) terza recidiva, nell'arco di un anno, di una violazione che preveda sanzione pecuniaria;
 - c) adibire senza autorizzazione, un veicolo al servizio di noleggio con conducente;
 - d) tenere un comportamento, ingiurioso o minaccioso, nei confronti dell'utente, del personale di vigilanza o degli altri colleghi;
 - e) far salire a bordo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - f) interrompere o modificare il servizio concordato, di propria iniziativa, salvo i casi impreveduti di forza maggiore;
 - g) rifiutare il trasporto di bagagli, nei limiti di capienza del vano bagagli;
 - h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
 - i) offrire il servizio su area pubblica, anziché presso la rimessa, fatte salve le deroghe previste dal comma 3 dell'art 29;
 - j) omettere, senza giustificato motivo, di comunicare le tariffe minime e massime praticate;
 - k) non rilasciare la ricevuta o la fattura al cliente;
2. La violazione delle disposizioni di seguito indicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L 200.000 a L 900.000 e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni:
 - a) esercitare l'attività di noleggio con conducente privo di uno dei requisiti previsti, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita;
 - b) esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite, servendosi di un veicolo immatricolato ad uso noleggio con conducente, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
 - c) guidare durante il servizio, in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica, correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) quando un alterco con un cliente, collega o agente di polizia, dia luogo a vie di fatto;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi e non dovuti, rispetto a quelli concordati;
 - f) rifiutare senza giustificato motivo, il trasporto di persone handicappate o dei supporti necessari alla loro mobilità;
 - g) omettere l'assistenza o il soccorso ai passeggeri;
 - h) per recidiva di una delle violazioni indicate al comma 1.
3. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L 400.000 a L 1.000.000.
4. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L 200.000 a L 900.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

5. L'Amministrazione comunale può procedere alla sospensione cautelare dal servizio, qualora il titolare dell'autorizzazione sia sottoposto a procedimento penale per reati di particolare gravità,

Art. 42 Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art 8, dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso il titolare:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
 - b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continui e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) abbia trasferito stabilmente la rimessa fuori del territorio comunale di Greve in Chianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 43 Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'Art 8, dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso il titolare:
 - a) cumuli l'autorizzazione di noleggio con conducente con quella di taxi, anche se rilasciata da un altro comune;
 - b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) non sottoponga il veicolo alla verifica generale prevista dall'Art, 26;
 - d) svolga il servizio con l'autorizzazione sospesa;
 - e) svolga il servizio, avvalendosi di personale non regolarmente assunto o per il quale non fossero stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
 - f) in caso di recidiva alle violazioni di cui all'art 41 comma 2;
 - g) abbia commesso o favorito attività illegali, utilizzando il veicolo o l'autorizzazione.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 44 Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intendono rinunciare alla propria autorizzazione, devono presentare richiesta scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 45 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Greve in Chianti, al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente all'assegnatario dell'autorizzazione.

CAP 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Approvazione dei regolamenti

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati in materia di servizio di noleggio con conducente, sono approvati dal Consiglio comunale, dopo aver sentito le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Le organizzazioni di categoria possono far pervenire eventuali rilievi scritti, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti regolamentari soggetti ad approvazione.
3. L'Amministrazione comunale non è vincolata in nessun modo al parere o ai rilievi espressi dalle organizzazioni di categoria.
4. Copia del presente regolamento è inviata, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Firenze - Dipartimento Trasporti.
5. Il Sindaco provvede inoltre a rendere nota l'approvazione del presente regolamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 47 Norma transitoria

1. L'organico per il servizio di noleggio con conducente è attualmente stabilito in sei autovetture.
2. Per l'anno 1998 potranno essere rilasciate solo due autorizzazioni di noleggio con conducente per autobus, già previste con Deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 5.6.97, tenendo conto delle richieste giacenti presso l'Ufficio Sviluppo Economico.
3. Per l'anno 1999 il numero massimo di autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente, che potrà essere assegnato non dovrà superare il 50% arrotondato per difetto, di quelle già complessivamente rilasciate.

Art. 48 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento comunale per il servizio privato da noleggio con conducente" e tutte le disposizioni, incompatibili con le attuali, precedentemente emanate dal Comune di Greve in Chianti, in materia di noleggio da rimessa con conducente.